

(N. 390)

DISEGNO DI LEGGE

presentato dal **Ministro del Tesoro**

(GORIA)

di concerto col **Ministro del Lavoro e della Previdenza Sociale**

(DE MICHELIS)

e dal **Ministro per gli Interventi Straordinari nel Mezzogiorno**

(DE VITO)

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 16 DICEMBRE 1983

Ulteriore proroga dello sgravio degli oneri sociali in favore delle aziende industriali ubicate nel Mezzogiorno

ONOREVOLI SENATORI. — La legge 1° dicembre 1983, n. 651, nell'assegnare all'intervento straordinario nel Mezzogiorno l'ulteriore apporto di lire 15.040 miliardi, nel triennio 1984-1986, ha disposto altresì, all'articolo 3, la proroga al 31 luglio 1984 delle disposizioni del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, fatta eccezione dello sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del medesimo testo unico.

Com'è noto, detto sgravio contributivo si articola in due fasce agevolative in favore delle imprese meridionali: quella parziale relativa agli addetti già in servizio (commi

da 1 a 8) e quella totale decennale riferita ai nuovi assunti (art. 59, nono comma).

Da quanto sopra è evidente la rilevanza che — per il mantenimento dell'occupazione meridionale — assume il permanere delle predette agevolazioni contributive, delle quali, pertanto, con il presente disegno di legge si intende proporre la proroga per lo stesso triennio 1984-1986, in parallelo, quindi, con la prosecuzione degli altri interventi assicurati dalla richiamata legge n. 651 del 1983.

Ciò premesso, va precisato che, sotto l'aspetto finanziario, l'onere da porre a carico dello Stato — a titolo di ristoro delle minori entrate derivanti all'INPS in conse-

guenza dei citati sgravi contributivi — è stato valutato complessivamente in lire 18.960 miliardi, di cui lire 8.960 miliardi, circa, derivante dalla parziale fiscalizzazione degli oneri sociali relativi agli addetti già in servizio e lire 10.000 miliardi, circa, conseguenti alla fiscalizzazione totale decennale riferita ai nuovi assunti. Va precisato, altresì, che in quest'ultimo importo è compreso anche il fabbisogno connesso alla fiscalizzazione relativa al quinquennio 1976-1980 e successive proroghe fino al 30 novembre scorso, in quanto la somma di lire 1.500 miliardi, all'uopo predisposta dalla legge n. 183 del 1976, si è rivelata insufficiente.

Sotto l'aspetto dell'iscrizione in bilancio del sopraindicato onere di lire 18.960 miliardi occorre tener presente che il credito dell'INPS è quantificato esattamente solo a consuntivo e quindi è conosciuto con uno

slittamento di due anni rispetto all'anno nel quale è stata concessa l'agevolazione contributiva.

Conseguentemente, i riflessi sul bilancio dello Stato derivanti dallo sgravio contributivo 1984-1986 sono registrati nel triennio 1986-1988, mentre gli importi previsti successivamente registrano la proiezione decennale (ovviamente anch'essa slittata di due anni) dello sgravio contributivo relativo ai nuovi assunti.

Per completezza, va precisato che le quote previste per gli anni 1984 e 1985 sono invece riferite allo sgravio contributivo in favore dei nuovi assunti relativo al periodo precedente al 30 novembre scorso e che, come già detto innanzi, si è rivelato carente di copertura per l'insufficienza dell'importo di lire 1.500 miliardi all'uopo destinato dalla legge n. 183 del 1976.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Con effetto dal 1° dicembre 1983 lo sgravio contributivo di cui all'articolo 59 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, prorogato, da ultimo, fino al 30 novembre 1983 con la legge 30 aprile 1983, n. 132, è ulteriormente prorogato fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 31 dicembre 1986.

Art. 2.

Gli importi occorrenti per la concessione dello sgravio contributivo di cui al precedente articolo, nonché quelli da versare all'INPS a decorrere dall'anno 1984 in conseguenza dello sgravio contributivo previsto dall'articolo 59, nono comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, concesso fino a tutto il periodo di paga in corso alla data del 30 novembre 1983, valutati complessivamente in lire 18.960 miliardi al netto delle somme indicate al successivo articolo 3, sono iscritti nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in ragione di lire 380 miliardi nell'anno 1984, di lire 650 miliardi nell'anno 1985, di lire 3.130 miliardi nell'anno 1986, di lire 3.230 miliardi nell'anno 1987, di lire 3.335 miliardi nell'anno 1988 e di lire 915 miliardi in ciascuno degli anni dal 1989 al 1997, per essere assegnati all'INPS sulla base degli importi risultanti dai rendiconti annuali. L'ulteriore importo a saldo eventualmente dovuto all'INPS è determinato dalla legge finanziaria relativa all'anno 1998.

Art. 3.

Lo stanziamento disposto per l'anno 1984 ai sensi del precedente articolo è aumentato, fino alla somma di lire 376 miliardi, delle somme non assegnate all'INPS fino a tutto l'anno 1983, a valere sulla relativa autorizzazione di spesa di lire 1.500 miliardi di cui all'articolo 24, primo comma, del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto al capitolo 8905 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per lo stesso anno 1984.

Art. 4.

All'onere di lire 380 miliardi, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno 1984, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento « Interventi straordinari nel Mezzogiorno per il decennio 1982-1991 ».

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 5.

La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.